

Giudice del sequestro:

Sequestro n.

Arrivato il

Decreto di sequestro

A

Debitore (Nome, cognome e domicilio):

Creditore (Nome, cognome e domicilio):

rappresentato da:

Credito fr.: con interesse al % dal

Titolo del credito con la data, o causa del credito:

Causa del sequestro:

Oggetti da sequestrare:

Il creditore è responsabile giusta l'art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni derivanti da questo sequestro, se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che non vi era una causa di sequestro o che il credito non esisteva.

A quest'uopo il creditore

Luogo e data

Il giudice del sequestro:

Osservazioni

1. Effetti del sequestro

Il debitore deve astenersi, sotto minaccia di pena (art. 169 del Codice penale), da ogni disposizione degli oggetti non autorizzata dall'Ufficiale (art. 275 e 96 LEF).

L'Ufficiale ha la facoltà di prendere in custodia gli oggetti sequestrati o di affidarli ad un terzo. Può anche lasciarli a libera disposizione del debitore ove questi presti garanzia mediante deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia di pari valore.

2. Rimedi

a) Opposizione (art. 278 LEF)

Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

Il giudice del sequestro dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

Contro la decisione sull'opposizione è ammesso il ricorso, entro dieci giorni, all'autorità giudiziaria superiore. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi.

L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

Durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione i termini previsti dall'articolo 279 rimangono sospesi.

b) Ricorso (art. 17 segg. LEF)

I **beni impignorabili** (art. 92 LEF) sono pure esclusi dal sequestro. Gli articoli 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). I redditi da lavoro di ogni tipo, gli usufrutti e i loro proventi, le rendite vitalizie come pure i contributi di mantenimento, le pensioni e le prestazioni di ogni genere, che compensano una perdita di guadagno o una pretesa di mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale, che non sono impignorabili giusta l'art. 92 LEF, possono essere sequestrati nella misura in cui non sono, secondo l'apprezzamento del funzionario, **assolutamente necessari** al debitore e alla sua famiglia.

3. Convalida del sequestro (art. 279 LEF)

Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.

Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

Se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88). L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

Se il creditore ha promosso l'azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

4. Revoca del sequestro (art. 280 LEF)

Il sequestro è revocato se il creditore:

1. non osserva i termini stabiliti dall'articolo 279;
2. ritira o lascia perimere l'azione o l'esecuzione;
3. la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

5. Partecipazione provvisoria (art. 281 LEF)

Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.

Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.

Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

Verbale del sequestro

In esecuzione del decreto che precede, il funzionario sottoscritto ha sequestrato i seguenti beni:

N.	Oggetto	Valore di stima Fr.	Osservazioni			
			Distinta delle spese			
			Data		Rilascio, redazione del decreto di sequestro e notifica dello stesso al funzionario incaricato di eseguirlo (art. 48 e 49 OTLEF)	Tasse e spese
			Mese	Giorno		Fr.
					Esecuzione del sequestro	
					Copia del verbale al creditore	
					Copia del verbale al debitore	